

COPIA DELL'ORIGINALE



Deliberazione n°99

in data 22/05/2014

COMUNE DI VERBANIA

PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario

(assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE N.241/1990 TRA NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE, DITTA LIETTA PIERINO S.R.L. E GESTIONE ASSOCIATA "BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA"

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventidue** del mese di **Maggio** alle ore **09:30** nella Residenza Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013;

Assunti i poteri della

Giunta Comunale

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO

APPROVAZIONE ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE N.241/1990 TRA NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE, DITTA LIETTA PIERINO S.R.L. E GESTIONE ASSOCIATA “BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA”

A relazione del Dirigente Dipartimento Servizi Territoriali

Premesso

che la Regione Piemonte con l'Accordo Rep. n. 17017 del 06/11/2012 ha dato in concessione alla Gestione Governativa Navigazione Laghi, con sede in Arona, V.le F. Baracca n.1, tra le altre, l'area portuale di Intra;

che la direzione di Esercizio della Navigazione Lago Maggiore – Direzione di Esercizio della Gestione Governativa Navigazione Laghi, in proseguo denominata Navigazione Lago Maggiore, ha manifestato la necessità di avvalersi di quanto previsto all'art. 7 dell'Accordo sopra richiamato, che consente alla Gestione Governativa Navigazione Laghi di potere addivenire con l'Autorità demaniale competente per territorio, alla definizione e regolamentazione di condizioni particolari di utilizzo da parte di altri soggetti dei beni in concessione, in quanto intende autorizzare la ditta Lietta Pierino S.r.l. con sede in Via Vigne Basse a Verbania, all'ormeggio del natante di proprietà all'interno dello specchio acqueo del porto di Intra;

Rilevato

che il Comune di Verbania in qualità di capofila della Gestione Associata “Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola” risulta l'Autorità demaniale competente per territorio;

Visto

lo schema di Accordo sostitutivo del provvedimento di autorizzazione all'ormeggio del natante di proprietà della ditta Lietta Pierino S.r.l. di cui all'art.11 della legge n.241/1990 ss.mm.ii., che si allega all'originale della presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del procedimento Arch. Vittorio Brignardello che ha proposto il presente provvedimento nonché il parere di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dell'art. 34 comma 5 dello Statuto Comunale, ai sensi dall'articolo 97 comma 4 lett. d) del D.lgs. del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.5.2013;

assunti i poteri spettanti alla Giunta Comunale, approva la seguente proposta:

di approvare lo schema di Accordo sostitutivo del provvedimento di cui all'art.11 della legge n.241/1990 tra Navigazione Lago Maggiore, ditta Lietta Pierino s.r.l. e Gestione Associata "Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola" di cui alle premesse al fine di autorizzare la ditta Lietta ad ormeggiare il natante di proprietà all'interno dello specchio acqueo del porto di Intra in concessione alla Navigazione Lago Maggiore;

di autorizzare il dirigente competente alla sottoscrizione degli atti e ad apportare le opportune modifiche di carattere tecnico giuridico che si rendessero necessarie al momento della stipulazione, nell'interesse dell'Ente

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000.

ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO
AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 S.M.I.
AUTORIZZAZIONE ALL'ORMEGGIO NATANTE DITTA PIERINO LIETTA S.r.l.

L'anno 2014, addì..... del mese di tra i Signori:

TRA

- Dott. Ing Marcello Coppola, nato a Palermo il 26/05/1948, in qualità di Direttore di Esercizio della Navigazione Lago Maggiore – Direzione di Esercizio della Gestione Governativa Navigazione Laghi (CF 00802050153) - con sede in Arona, V.le F. Baracca n.1 – in proseguo denominata Navigazione Lago Maggiore;

E

- Sig. Pierino Lietta, nato a il, in qualità di rappresentante legale della società Lietta Pierino S.r.l. (CF), con sede in Intra, via Vigne Basse n. 15 – in proseguo denominata ditta Lietta;

E

-, nato a il, in qualità di Dirigente del Comune di Verbania capofila della Gestione Associata “Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola” (CF.....), con sede c/o il Comune di Verbania in Piazza Garibaldi n.15 – per quanto di competenza ed in proseguo denominata Gestione Associata;

PREMESSO

- che la Gestione Governativa Navigazione Laghi, che ai sensi della legge istitutiva n. 614/1957 esercita il servizio pubblico di navigazione di linea sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha in uso fin dall'origine tutte le aree e le strutture necessarie all'espletamento della propria attività, ivi compresa dunque l'area portuale di Intra;

- che la ditta Lietta occupa all'interno dell'area portuale di Intra uno specchio d'acqua ove ormeggia il proprio battipalo;

- che con l'Accordo rep. n. 17017 del 06/11/2012 la Regione Piemonte, effettuata una ricognizione delle aree e delle strutture in uso fin dall'origine alla Gestione Governativa Navigazione Laghi, ha dato in concessione alla Gestione medesima tutta l'area portuale di Intra, ivi compreso lo specchio d'acqua occupato dalla ditta Lietta;

- che l'art. 7 dell'Accordo sopra richiamato prevede che la Gestione Governativa Navigazione Laghi possa addivenire con l'Autorità demaniale competente per territorio, alla definizione e regolamentazione di condizioni particolari di utilizzo da parte di altri soggetti dei beni in concessione;

- che la ditta Lietta non ha mai creato difficoltà né ha mai interferito con il servizio di navigazione esercitato dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – La Navigazione Lago Maggiore, in qualità di concessionaria dell'area portuale di Intra, autorizza la ditta Lietta, come sopra indicata, ad utilizzare, per l'ormeggio del proprio battipalo (*.....identificare il battipalo anche con sigla.....*), lo specchio d'acqua situato all'interno del porto di Intra individuato nella planimetria allegata (all.1).

La ditta Lietta non potrà in alcun caso destinare il suddetto specchio d'acqua ad un uso diverso, né cederne ad altri l'utilizzo.

Art. 2 – La presente autorizzazione ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2016. Scaduto tale termine, l'uso dell'area in questione da parte della ditta Lietta si intenderà cessato di diritto senza che occorra alcun atto di diffida o di costituzione in mora e senza che da parte della suddetta ditta possano invocarsi usi e consuetudini per continuare nel godimento della medesima.

Art.3 – Il corrispettivo per l'utilizzazione dello specchio d'acqua in argomento e come meglio specificato al successivo art.13, sarà riscosso dalla Gestione Associata non potendo la Navigazione Lago Maggiore essere beneficiaria di tale importo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 2/2008.

Il relativo pagamento sarà effettuato dalla ditta Lietta entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Il mancato pagamento darà luogo alla decadenza della presente autorizzazione.

Art. 4 – La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'ormeggio del battipalo come sopra identificato e non anche a differenti unità di navigazione.

La sostituzione del battipalo oggetto dell'autorizzazione con qualsiasi altra unità di navigazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Navigazione Lago Maggiore.

In ogni caso l'eventuale vendita a terzi del battipalo in argomento comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione.

Art .5 – L'ingresso alla banchina per raggiungere l'ormeggio in argomento da parte del personale della ditta Lietta deve avvenire durante l'orario di lavoro del personale dipendente della Navigazione Lago Maggiore ed esclusivamente a piedi. Non sono ammessi automezzi.

L'eventuale ingresso al di fuori del suddetto orario di lavoro è ammesso previo accordo con la Navigazione Lago Maggiore.

Art. 6 – La ditta Lietta è tenuta:

- a) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle palificazioni destinate all'ormeggio del battipalo e si impegna alla verifica frequente degli ormeggi soprattutto in condizioni di piena del lago, di forte moto ondoso e di condizioni meteorologiche avverse; ogni intervento o lavoro sull'area in argomento dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dalla Navigazione Lago Maggiore;
- b) a partecipare, in proporzione all'area dalla stessa utilizzata, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dell'area portuale di Intra di cui la Navigazione Lago Maggiore dovesse eventualmente farsi carico in qualità di concessionaria;
- c) a non intralciare l'attività della Navigazione Lago Maggiore;
- d) a mantenere in buono stato d'uso il proprio battipalo;

- e) a rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia (norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di salute e sicurezza vigenti, ecc.) e ad assicurarne il rispetto e l'applicazione anche da parte del proprio personale e dei propri incaricati, del cui operato risponde direttamente;
- f) a rispettare per quanto riguarda l'ormeggio del battipalo e l'entrata e l'uscita dal porto di Intra le regole previste dal codice della navigazione;
- g) a manlevare e tenere indenni la Navigazione Lago Maggiore e la Gestione Associata, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme di cui sopra;
- h) a tenere sollevate ed indenni la Navigazione Lago Maggiore e la Gestione Associata da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi per cause connesse all'uso dell'area in questione;
- i) ad osservare le indicazioni operative e di indirizzo che la Navigazione Lago Maggiore dovesse eventualmente impartire;
- l) a consegnare a propria cura e spese alla Navigazione Lago Maggiore un'adeguata polizza assicurativa RCT a copertura di tutti i rischi connessi alla presente autorizzazione, ivi compresi eventuali danni ambientali ed ecologici.

Art. 7 – Nessuna responsabilità viene assunta dalla Navigazione Lago Maggiore e/o dalla Gestione Associata per danni, furti e sinistri che potrebbe subire, per qualsiasi causa, il battipalo in questione.

Art. 8 – La ditta Lietta è direttamente responsabile e, pertanto, è tenuta al relativo risarcimento:

- a) di ogni danno a persone o cose, tanto della ditta stessa quanto della Navigazione Lago Maggiore, del Demanio o di terzi, che possano eventualmente derivare dall'utilizzo dello spazio d'acqua di che trattasi o da qualsiasi causa connessa alla presente autorizzazione;
- b) di eventuali danni ambientali ed ecologici che dovesse cagionare, dei guasti o danneggiamenti arrecati alle attrezzature, alle unità di navigazione della Navigazione Lago Maggiore, alle strutture portuali e ai beni demaniali;
- c) degli eventuali danni e/o infortuni che potrebbero subire i propri dipendenti o incaricati.

Art. 9 – La Navigazione Lago Maggiore può dichiarare la decadenza della presente autorizzazione:

- a) in caso di sostituzione del battipalo in argomento con altra unità di navigazione non autorizzata dalla Navigazione Lago Maggiore;
- b) in caso di utilizzo dello specchio d'acqua in argomento da parte di soggetto diverso dalla ditta Lietta.
- c) in caso di cessione ad altri dell'utilizzo del suddetto specchio d'acqua da parte della ditta Lietta;
- d) in caso di destinazione dello specchio d'acqua di che trattasi ad uso diverso dall'ormeggio del battipalo;
- e) in caso di ormeggio del battipalo oltre i limiti dello spazio d'acqua previsto occupando anche parzialmente gli spazi utilizzati dalla Navigazione Lago Maggiore;
- f) nel caso in cui la ditta Lietta, per imperizia o per qualsiasi altro motivo, arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o a unità di navigazione della Navigazione Lago maggiore;
- g) nel caso in cui la ditta Lietta, per imperizia o per qualsiasi altro motivo, non mantenga in buono stato d'uso il proprio battipalo tale da rendere pericoloso l'ormeggio alle unità di navigazione della Navigazione Lago Maggiore;
- h) nel caso in cui la ditta Lietta intralci in qualunque modo l'attività della Navigazione Lago Maggiore;

i) nel caso in cui la ditta Lietta depositi rifiuti nelle acque del porto di Intra, sul molo, sui pontili o comunque nelle aree limitrofe, oppure mantenga un comportamento rumoroso, pericoloso o comunque lesivo dei diritti della Navigazione Lago Maggiore;

l) nel caso di violazione delle norme generali che regolamentano gli ormeggi in aree demaniali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;

m) per inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione;

n) per mancata consegna della polizza così come prevista al precedente art. 6 lett. l).

La decadenza dell'autorizzazione non comporta per la ditta Lietta alcun diritto a compensi, indennizzi, risarcimenti o restituzione del corrispettivo già versato.

Art. 10 – Per esigenze connesse al servizio di trasporto pubblico di linea o per altre ragioni di pubblico interesse, è facoltà della Navigazione Lago Maggiore di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione di che trattasi.

La suddetta revoca non fa sorgere in alcun caso in capo alla ditta Lietta un diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti, ma solo alla restituzione della quota del corrispettivo già versato per il periodo successivo alla revoca.

Art. 11 – In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, nonché alla scadenza della stessa la ditta Lietta dovrà restituire l'area libera da cose e persone e nel suo stato originario, salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 12 – Saranno a carico della ditta Lietta tutte le spese di stipulazione, sottoscrizione del presente atto e delle copie occorrenti, nonché le spese di bollo e di registro se dovute.

Art. 13 – La Gestione Associata, visto l'ultimo comma dell'art.7 della Concessione Rep.n.17017 del 06/11/2012 citata; viste le condizioni particolari di utilizzo espresse nel presente atto; ritenuto che detta regolamentazione non è in contrasto con i disposti del Piano disciplinante l'uso del demanio del Comune di Verbania, prende atto della presente regolamentazione d'uso dello specchio acqueo presso la stazione lacuale di Intra in concessione alla Gestione Navigazione laghi Maggiore, Garda, Como, ai fini dell'ormeggio dell'imbarcazione battipalo di cui trattasi. Per quanto di competenza, conseguentemente, determina in € .. il corrispettivo dovuto dalla Ditta alla Gestione Associata, con scadenza e modalità così come riportate al precedente art.3

Navigazione Lago Maggiore
Gestione Governativa Navigazione Laghi
Il Direttore di Esercizio
Dott. Ing. Marcello Coppola

Lietta Pierino S.r.l.
Il rappresentante legale
.....

Gestione Associata
Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola
Il Dirigente
.....

Letto approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to MAZZA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

Addi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANETTA CORRADO

Lì,

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

Addi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO